



Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio  
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“**Enrico Mattei**”

Professionale RMRC05701V  
Liceo RMPS05701A  
Tecnico RMTD057016

RMIS05700X - Distretto 30°  
Via Settevene Palo Nuova snc  
00052 CERVETERI (RM)  
c.f. 91038340583  
[www.enricomattei.edu.it](http://www.enricomattei.edu.it)

Tel. **06.121128265**  
**06.121128266**  
[RMIS05700X@istruzione.it](mailto:RMIS05700X@istruzione.it)  
[RMIS05700X@pec.istruzione.it](mailto:RMIS05700X@pec.istruzione.it)

Circolare N. 129

Cerveteri, 2/12/2021

Ai docenti  
Agli studenti  
Al personale ATA  
Al DSGA

### Oggetto: **Obbligo vaccinale del personale scolastico**

Con il Decreto Legge del 24 novembre 2021, il governo ha approvato nuove misure volte a contenere la pandemia di Covid-19. Dal **15 dicembre 2021** per tutto il personale scolastico scatta l'obbligo vaccinale.

Tutti coloro che non sono vaccinati possono:

- 1) avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose;
- 2) attendere l'invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante:
  - l'effettuazione della vaccinazione
  - il differimento della vaccinazione
  - l'esenzione della vaccinazione
  - l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale
  - presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest'ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall'invito)
  - presentare l'insussistenza dell'obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del

certificato)

- non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall'attività lavorativa.

Il Docente che prenota la prima dose di vaccino con appuntamento dopo il 15 dicembre potrà lavorare con tampone da effettuare ogni 48 ore come attualmente in vigore, ma per un periodo limitato nel tempo (massimo venti giorni dall'invito del Dirigente Scolastico a presentare la documentazione).

La documentazione dell'avvenuta vaccinazione dovrà essere trasmessa immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione.

L'accertato inadempimento determinerà l'immediata **sospensione dal lavoro e della retribuzione**, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La sospensione dello stipendio sarà in vigore fino alla comunicazione al datore di lavoro dell'avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

(Prof. Roberto Mondelli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93